



Area: Funzioni Generali
Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale
C.d.R.: Ambiente
Servizio: Amministrativo Ecologia
Unità Operativa: Emissioni in atmosfera/AIA
Ufficio: Emissioni in atmosfera/AIA

N.Reg. 255 del 28/08/2026

Treviso, 28/08/2026

Oggetto: TEMA - TECHNOLOGIES AND MATERIALS SRL - VIA DELL'INDUSTRIA, 21 - VITTORIO VENETO. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE. D.P.R. 13 2013, N. 59 .

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda presentata in data 30/03/2026 per il tramite del S.U.A.P., con cui la ditta TEMA - TECHNOLOGIES AND MATERIALS SRL (P.IVA 02469900226), con sede legale e produttiva in via dell'Industria, 21 - VITTORIO VENETO - chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013 per:

- modifica di un impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. n.152/2006;
- comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'articolo 8 della legge n.447/1995;

CONSIDERATO che la ditta è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Treviso con decreto n.91 in data 07/04/2025 e rilasciata dal SUAP del Comune di Vittorio Veneto relativamente a:

- emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta;
- impatto acustico;

CONSIDERATA la nota del 24/07/2025, prot. prov. n. 41399, con cui si prende atto della comunicazione di modifica non sostanziale pervenuta in data 10/07/2025, prot. prov. n.38110;

VISTA la nota in data 24/07/2026, prot. prov. n.44298, con cui si chiedono alla ditta delle integrazioni e al Comune il parere ai sensi dell'art. 269 comma 3 del D.Lgs. n.152/2006 e in merito all'impatto acustico ai sensi della L. n.447/1995;

VISTE le integrazioni della ditta pervenute in data 03/08/2026, prot. prov. n. 45767;





CONSIDERATO che ad oggi non è stato dato riscontro, da parte del Comune di Vittorio Veneto, alla richiesta dei pareri suddetti;

RITENUTO di adottare il presente atto, limitatamente agli aspetti ambientali di propria competenza, rinviando al Comune sede dell'impianto la valutazione in merito all'impatto acustico ed al S.U.A.P. il conseguente rilascio di quanto previsto dall'art. 8 della Legge n.447/1995, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2 comma 8 bis, della L. n.241/1990;

DATO ATTO dell'assolvimento delle spese istruttorie ai sensi del D.P.P. n. 225 del 29/12/2025;

PRESO ATTO di quanto dichiarato dalla ditta con la documentazione pervenuta in data 30/03/2026, prot. prov. n.18315, secondo cui il progetto in questione non rientra nel campo di applicazione della disciplina in materia di VInCA;

VISTI, per quanto attiene alla VInCA, la L.R. n. 12/2024, il R.R. attuativo n. 4/2025 e il D.D.R. n.15/2025;

VISTO l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato con D.G.R.V. n.377/2025 e, in particolare, l'azione operativa della Scheda I. 2.a.;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dagli uffici;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI la L.R. 33/1985, il D.Lgs. 152/2006, il D.P.R. n. 59/2013 e la L. n.447/1995;

VISTI il D.Lgs. 267/2000 e il Regolamento Provinciale di Organizzazione;

DECRETA

ART. 1 - È adottata la presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per l'attività svolta dalla ditta TEMA - TECNOLOGIES AND MATERIALS SRL nell'impianto sito in via dell'Industria, 21 - VITTORIO VENETO, limitatamente alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte quinta.

ART. 2 - L'Autorizzazione Unica Ambientale aggiorna il decreto n.91 in data 07/04/2025, che viene revocato a far data dal rilascio del presente atto. Rimane ferma, ai sensi dell'articolo 6 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013, la scadenza originariamente fissata dal decreto n. 474 del 11/09/2013, ripresa dal decreto n.91/2025. Pertanto l'Autorizzazione Unica Ambientale ha validità fino al 11/09/2028 ed è rinnovabile ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. n. 59/2013.

ART. 3 - La ditta è tenuta a rispettare i valori limite e le prescrizioni definite nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 4 - Il presente atto è adottato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi, nonché i provvedimenti di competenza di altri Enti, non compresi all'art. 1, fatto particolare riferimento





a quanto previsto dalla normativa in materia di rumore (L. n.447/1995).

ART. 5 - Ogni modifica sostanziale dell'impianto deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 6 - Avverso l'Autorizzazione Unica Ambientale è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale oppure ricorso straordinario, nel termine rispettivamente di 60 e di 120 giorni decorrenti dal rilascio della stessa.

ART. 7 - Il presente provvedimento è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Vittorio Veneto perché lo rilasci, nelle forme di Legge, alla Ditta e lo notifichi all'A.R.P.A.V. (Dipartimento Provinciale di Treviso) e al Comune sede dell'impianto e va affisso all'Albo della Provincia e del Comune.

BUSONI SIMONE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

